



Decreto n. 39/1000
Prot. n. 552/1000/2020

Oggetto: misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria. Artt. 83 commi sesto e settimo d.l. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dalla legge di conversione, e 3 d.l. 30 aprile 2020, n. 28 – Aggiornamento.

TRIBUNALE DI FOGGIA

IL PRESIDENTE VICARIO

ritenuto che l'art. 83 comma sesto del decreto legge n. 18/2020 rimette ai capi degli uffici giudiziari l'adozione delle *“misure organizzative ... necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie ... e delle prescrizioni adottate in materia ... al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone”*;

ritenuto che le suddette misure sono state adottate con i decreti presidenziali nn. 25 del 12.3.2020 e 26 del 13.3.2020 e che la efficacia delle medesime è stata prorogata fino al 30.6.2020;

ritenuta la necessità di aggiornare le misure anzidette anche alla luce dell'esito della Conferenza permanente del 5.5.2020;

preso atto, in particolare, delle opinioni ivi espresse dal Procuratore della Repubblica, dal Dirigente Amministrativo, dal Magistrato delegato al coordinamento degli Uffici del G.D.P., dal Magistrato di Sorveglianza delegato, dal Presidente del C.O.A., dalla Presidente della Sezione Lavoro delegata per la sicurezza degli Uffici del G.d.P., dai RSPP, dal Medico competente nonché dal Direttore generale e dal Direttore del dipartimento prevenzione della ASL di Foggia delegati dall'Autorità Sanitaria regionale competente ex art. 83 comma sesto cit.;

lette le circolari del Ministero della Giustizia del 2.5.2020 nn. 70896U e 70897U e la normativa primaria e secondaria ivi richiamata;

ritenuto, inoltre, che l'art. 3 del d.l. n. 28/2020 ha prorogato al 31.7.2020 il termine già previsto dall'art. 83 comma settimo lett. g) del d.l. n. 18/20 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020;

ritenuta l'urgenza di provvedere in vista della parziale ripresa delle udienze penali prevista dal decreto presidenziale n. 33/2020 per il 18.5.2020 e dell'attuazione del protocollo per il settore civile aggiornato l'11.5.2020;

DISPONE

quanto segue, con riserva di integrare il presente decreto al non ancora prevenuto parere dell'ASL di Foggia delegata dall'Autorità sanitaria regionale:

a far data dal 18 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020 (salvo proroghe), negli uffici del Tribunale ed in quelli del Giudice di Pace saranno osservate le seguenti misure:

ORGANIZZAZIONE GENERALE

1. sono confermate le misure di cui ai punti 1), 2) e 3) del decreto presidenziale n. 26/2020¹ con delega al Dirigente amministrativo ed al Magistrato ausiliario per il coordinamento degli Uffici del G.d.P. a rimodulare i presidi e la turnazione del Personale amministrativo in funzione e nei limiti delle necessità connesse alla implementazione dell'attività giudiziaria disposta per il periodo successivo al 12.5.2020; a tal fine invita i Delegati a provvedere anche in conformità a quanto previsto dal punto 4 della circolare del Ministero della Giustizia n. 70897U cit.;
2. tutti i magistrati in servizio continueranno a lavorare a casa salvo che nei giorni in cui la loro presenza in Ufficio sia necessaria (partecipazione alle udienze ed alle camere di consiglio, deposito indifferibile di provvedimenti, etc.); in ogni caso dovranno essere prontamente reperibili per via telefonica e telematica;
3. fuori dai casi sopra indicati il Personale (magistrati ed amministrativi) potrà accedere ai rispettivi uffici solo con le autorizzazioni del Presidente del Tribunale e, rispettivamente, del Dirigente amministrativo;
4. i magistrati ed il personale amministrativo ridurranno al minimo indispensabile gli spostamenti interni all'ufficio, privilegiando comunicazioni a mezzo telefono o posta elettronica;

¹ il Dirigente amministrativo ed Magistrato ausiliario per il coordinamento degli Uffici del giudice di pace sono sollecitati a programmare la fruizione delle ferie dei dipendenti giudiziari relative all'anno 2019 in coincidenza con il perdurare dell'emergenza epidemiologica e compatibilmente con la necessità di assicurare i servizi essenziali;

delega al Dirigente amministrativo e al Magistrato ausiliario per il coordinamento degli Uffici del giudice di pace la urgente individuazione dei servizi essenziali (anche per la gestione dell'emergenza e delle attività complementari all'esercizio della giurisdizione) all'uopo predisponendo idonei presidi organizzati con una turnazione del personale secondo criteri di efficienza e di equa rotazione;

il personale amministrativo, la cui presenza in ufficio non è richiesta per costituire i suddetti presidi, sarà assegnato a compiti d'ufficio da espletare con prestazioni in forma agile/flessibile - anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi *ex lege* n. 81/2017 - che saranno previamente individuate dai funzionari responsabili dei vari settori; tali dipendenti dovranno, comunque, assicurare, in coincidenza con l'orario di lavoro, la pronta reperibilità telefonica e la disponibilità a raggiungere l'ufficio in tempi ristretti al fine di collaborare a far fronte ad non previste necessità; il loro accesso al Tribunale in giorni diversi da quelli di eventuale partecipazione ai presidi deve intendersi consentito limitatamente alle necessità connesse al lavoro espletato in ambiente domestico e previa autorizzazione del responsabile del settore di appartenenza.

5. è sempre consentito l'accesso agli uffici alle persone che abbiano diritto di essere presenti alle attività processuali ed ai loro difensori nonché ai soggetti citati per la partecipazione alle udienze (tutti limitatamente e per il tempo strettamente necessario al compimento delle suddette attività); è sempre consentito l'accesso agli uffici al Presidente, ai Consiglieri ed ai dipendenti dell'Ordine degli Avvocati di Foggia ai quali si raccomanda, senza pregiudizio per le attività istituzionali, una turnazione delle presenze;
6. è consentito rivolgersi alle cancellerie – solo per compiere attività indifferibili e non espletabili mediante comunicazione telematica o per posta elettronica - previo appuntamento con il personale addetto da concordare in via telefonica, telematica o per posta elettronica agli indirizzi di cui all'allegato elenco da pubblicare sul sito web del Tribunale e da affiggere agli ingressi esterni degli Uffici; tali accessi saranno concordati ad orari fissi e con opportuno frazionamento durante tutto l'orario di apertura;
7. l'ingresso nelle stanze delle cancellerie è consentito unicamente al personale che vi presta servizio; l'interlocuzione con il medesimo avverrà all'esterno di tali ambienti dove saranno allestite postazioni di lavoro (ripiani, piccoli scrittoi, etc.) per la consultazione dei fascicoli o per altre simili operazioni; a tal fine delega i Responsabili delle varie cancellerie;
8. ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 83 comma XI del decreto n. 18/2020 conv. nella legge n. 27/2020 e succ. mod., il deposito delle istanze/ricieste e di ogni altro atto per il quale non sia prevista la modalità telematica e dalla cui ritardata presentazione non derivino decadenze sarà eseguito mediante p.e.c. o per posta elettronica dell'ufficio procedente;
9. l'accesso alle cancellerie del Tribunale e degli Uffici del G.d.P. nei casi indicati è consentito tutti i giorni feriali dalle ore 9,30 alle ore 12;
10. tutti coloro che accedono agli Uffici (magistrati, avvocati, personale amministrativo, polizia giudiziaria, parti processuali, fornitori, utenti comuni, etc.) saranno sottoposti alla rilevazione della temperatura corporea mediante i termometri a distanza affidati in uso al Personale volontario della Protezione civile che consentirà l'ingresso solo a chi abbia una temperatura inferiore a 37,5°; inoltre, tutti dovranno indossare correttamente le mascherine chirurgiche per l'intera durata della permanenza ed uniformarsi alle prescrizioni igienico-sanitarie (divieto di accesso con temperatura superiore a 37,4° o con sintomatologia para-influenzale, distanziamento interpersonale a non meno di un metro, divieto di assembramenti, igienizzazione accurata delle mani, etc.) previste dalla circolare del Ministro della salute del 22.2.2020 ed indicate dalle autorità sanitarie locali; all'atto dell'accesso ciascuno dovrà esibire la citazione o la lettera di convocazione/autorizzazione o, quanto ai Difensori impegnati nelle udienze, consegnare al Personale della Vigilanza una dichiarazione contenente gli estremi della udienza alla quale attiene l'impegno;
11. coloro che per ragioni sanitarie non possano indossare la mascherina accederanno agli Uffici con l'autorizzazione che il Capo dell'Ufficio o il Dirigente/Responsabile amministrativo

potranno eventualmente rilasciare previa valutazione della documentazione medica attestante l'impedimento;

12. l'accesso alle aule di udienza ed ai vari uffici dovrà avvenire seguendo i percorsi in entrata ed in uscita appositamente tracciati dalla segnaletica orizzontale e verticale; l'uso degli ascensori sarà consentito ad una sola persona per volta e, comunque, secondo le prescrizioni dell'autorità sanitaria delle quali sarà data adeguata informazione all'ingresso esterno;
13. il Dirigente amministrativo ed il Magistrato coordinatore degli Uffici del G.d.P. sono delegati ad attuare le misure seguenti, in ogni caso conformandosi alle preannunciate prescrizioni della ASL delegata, all'uopo ed eventualmente – quanto agli uffici del G.d.P. - rivolgendo le relative richieste alle Amministrazioni comunali dalle quali dipende il personale in servizio presso quegli uffici:
 - a) a predisporre l'organizzazione degli accessi e della circolazione interna agli uffici indicate nel richiamato prossimo parere della ASL;
 - b) a dotare gli sportelli al pubblico sprovvisti di altra adeguata protezione di paratie o di altri dispositivi di distanziamento dell'utenza;
 - c) a rilasciare le autorizzazioni per l'accesso di fornitori ed operatori esterni;
 - d) a regolamentare l'uso degli ascensori secondo le indicazioni fornite dalla ASL;
 - e) a curare l'approvvigionamento di mascherine e di detergenti per la igienizzazione delle mani e a distribuire fra i vari uffici i termometri a raggi infrarossi in dotazione;
 - f) a richiedere la periodica igienizzazione degli ambienti di lavoro secondo le vigenti circolari del Ministero della Salute (individuazione di superfici maggiormente esposte al rischio di contaminazione, percentuale di concentrazione del cloro negli igienizzanti, frequenza degli interventi, etc.) e a provvedere alla sanificazione degli stessi ove lo richieda l'autorità sanitaria nazionale o territoriale; secondo le prescrizioni della ASL, richiederanno anche la igienizzazione o sanificazione degli ascensori;
 - g) ad intensificare il controllo della rispondenza al contratto ed alla normativa sanitaria delle operazioni di pulizia degli ambienti da parte della impresa incaricata rinnovando la pronta segnalazione di eventuali inadempienze al competente funzionario della Corte di Appello;
 - h) a sottoporre a controllo e a periodica sanificazione gli impianti e gli apparecchi di climatizzazione dell'aria secondo le indicazioni delle competenti autorità sanitarie;
 - i) a predisporre ed affiggere agli ingressi e nelle zone di maggiore transito/visibilità degli uffici cartelloni o manifesti contenenti riassuntivamente le principali prescrizioni sanitarie per il Personale e gli utenti;

SETTORE CIVILE

14. la data del “30 giugno 2020”, ovunque indicata nei decreti presidenziali citati in premessa e nei protocolli in essi richiamati, deve intendersi sostituita da quella del “31 luglio 2020”;
15. le eccezioni al generale rinvio delle udienze a data successiva al 31.7.2020 sono stabilite e regolamentate dal Protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale e dal Presidente del

C.O.A. l'11 maggio 2020, protocollo che qui viene richiamato per fare parte integrante e sostanziale del presente decreto;

SETTORE PENALE

1. la data del "30 giugno 2020", ovunque indicata nei decreti presidenziali citati in premessa e nei protocolli in essi richiamati, deve intendersi sostituita da quella del "31 luglio 2020";
2. il Protocollo stipulato il 31.3.2020 con il C.O.A. e l'U.C.P. si applica anche alla celebrazione delle udienze di convalida dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare;
3. il punto 8) del decreto n. 33 deve intendersi modificato nel senso che la trattazione riguarderà i processi nei quali nel termine di sei mesi successivi all'11.5.2020 scadano i termini di cui all'art. 304 comma 6° c.p.p.;

DISPONE

che, a cura della Segreteria, il presente decreto sia immediatamente comunicato:

- al sig. Presidente della Corte di Appello di Bari;
- a tutti i Magistrati professionali ed onorari di questo Tribunale e degli Uffici dei Giudici di Pace del circondario;
- al sig. Procuratore della Repubblica di Foggia;
- al sig. Magistrato di sorveglianza;
- al sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
- al Magistrato ausiliario per il coordinamento degli uffici del G.d.P.;
- al sig. Dirigente Amministrativo e, a cura di quest'ultimo, al Personale amministrativo interessato;
- al Medico competente

e pubblicato sul sito internet del Tribunale.

Foggia, 14 maggio 2020.

**il presidente vicario
dr. Antonio Civita**

